



Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Bari

PROTOCOLLO in Uscita N.96 data: 20/03/2020

Ai Presidenti ed ai Magistrati delle sezioni interne

Ai Direttori di Segreteria

p.c. Ai Consigli dell'ordine degli Avvocati della circoscrizione
alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti
all'Avvocatura Distrettuale dello Stato

Carissimi,

nel difficile momento di emergenza epidemiologica è nostro compito continuare ad assicurare lo svolgimento dell'istituzionale delicata funzione giurisdizionale con rafforzato spirito di servizio e dedizione.

Al riguardo, sentito i Presidenti Adamo e Ciliberti, è opportuno delineare alcune direttive per la fissazione e la trattazione delle udienze – coerenti con le indicazioni del Presidente del Consiglio di Stato (nota n. 1454 del 19 marzo 2020) - alle quali il Tribunale si atterrà nell'applicazione delle nuove misure sul processo amministrativo introdotte dall'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per il periodo 8 marzo-15 aprile 2020.

Tutti i termini processuali, quindi anche quelli intermedi o a ritroso - inclusi quelli relativi ai depositi ex art. 73, comma 1, cpa - sono sospesi, ad eccezione di quelli relativi ai procedimenti cautelari (art. 54, commi 2 e 3, cpa come richiamato dall'art. 84, comma 1, DL n. 18/2020)



Tutte le udienze, sia pubbliche – vale a dire relative alle cause di merito – sia in camera di consiglio – vale a dire relative ai procedimenti cautelari ed alle cause con riti speciali (quali ottemperanza, silenzio, accesso) – sono rinviate a data, successiva al 15 aprile 2020, stabilita dal Presidente della competente sezione (art. 84, comma 1, DL n. 18/2020).

I giudizi cautelari pendenti o proposti – vale a dire depositati nel periodo onde trattasi - saranno decisi, secondo l'ordine progressivo di presentazione ma nel rispetto dei termini ordinari (ex art. 55, comma 5, cpa. : ventesimo giorno dal perfezionamento dell'ultima notificazione e decimo giorno dal deposito del ricorso, salvo quelli dimidiati ex art. 119 cpa ed i casi di estrema gravità ed urgenza ex art. 56 cpa), con decreto monocratico, adottato dal Presidente della sezione competente o dal Magistrato delegato, preferibilmente il relatore già designato.

Il rito è quello previsto dall'art. 56 cpa, con eventuale audizione informale delle parti interessate.

Al riguardo, pur in assenza di espressa disposizione ma in considerazione del particolare periodo e dei continui rinvii d'ufficio, sarebbe opportuna la proposizione di apposita nota di aggiornamento - anche congiunta ovvero previamente comunicata alla controparte tramite pec, da depositarsi via PAT in ordine alla situazione di fatto o di diritto (ad es, necessità ed urgenza della richiesta misura cautelare provvisoria, possibilità di rinvio, sopravvenienza del difetto di interesse ovvero di cause estintive, rinuncia, definizione con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, altre istanze di vario genere), con indicazione dei recapiti telefonici o mail per la suddetta eventuale audizione informale attivata dal Presidente o dal Magistrato delegato.

Il decreto monocratico resta efficace fino alla data di trattazione collegiale – da fissare in data dal 6 al 15 aprile in caso di accoglimento totale o parziale oppure in data immediatamente successiva al 15 aprile 2020 negli altri casi - salvo che ivi il collegio non provveda ovvero salvo sua revoca o modifica (art. 84, comma 1 e 2, DL n. 18/2020)



Tutti gli altri giudizi – vale a dire quelli di merito e gli altri da trattare in camera di consiglio (quali ottemperanza, silenzio, accesso) – sono rinviati alla data come sopra fissata dal Presidente della sezione competente e fino al 30 giugno 2020 saranno decisi sulla base degli atti depositati, senza discussione orale (art. 84, comma 5, DL n. 18/2020).

In parziale deroga a quanto sopra, i giudizi di cui alle udienze fissate dal 6 al 15 aprile 2020 (di merito, cautelari, altri camerale) potranno essere decisi - sempre sulla base degli atti depositati e senza discussione orale – a condizione che venga depositata, entro il termine perentorio di 2 giorni liberi prima dell'udienza (valevole anche per brevi note), apposita istanza in tal senso, congiuntamente da tutte le parti costituite, formalizzata in un unico atto o eventualmente anche in più atti ciascuno dei quali vistato da tutte le altre (art. 84, comma 2, DL n. 18/2020).

Infine, le misure di interdizione al pubblico dell'accesso agli uffici e quelle di regolamentazione delle modalità di contatto già disposte con il decreto del 13 marzo 2020 sono prorogate sino al 15 aprile 2020.

Bari, 20 marzo 2020

Firmato: Presidente del T.A.R. per la Puglia

Sede di Bari

Avv. Angelo Scafuri